

Le spese della famiglia che riducono l'Irpef

Per recuperare parte delle spese cui fa fronte annualmente un nucleo familiare, le norme fiscali permettono al contribuente che le sostiene di chiedere, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, delle riduzioni delle imposte da versare.

A seconda della tipologia, le spese possono essere fatte valere in due modi diversi: possono essere portate in diminuzione dal reddito imponibile, oppure dare diritto a una detrazione d'imposta (del 19%, o in misura forfetaria)

Importante: per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa").

Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio, mutui fondiari) è quindi conveniente provvedere al saldo entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella dichiarazione successiva (senza doverla rimandare di un anno ancora).

Come si documentano le spese

La documentazione delle spese è costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla (e cioè, per la dichiarazione dei redditi 2004 - modello 730 o UNICO persone fisiche - fino a tutto il 31 dicembre 2009).

Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori. Nel caso in cui i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa, devono annotare la percentuale di ripartizione sul documento comprovante la spesa. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.

Per essere considerati a carico fiscale è necessario che i familiari (vedi elenco nel Cap. 3) non abbiano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.

Quali spese riducono l'Irpef

Oltre alle spese relative all'affitto e ai mutui ipotecari per l'acquisto (e costruzione) dell'abitazione principale (vedi [capitolo 1](#)), vi sono altre spese che consentono una riduzione d'imposta quando sono sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico, o anche non fiscalmente a carico o, comunque nell'interesse della famiglia.

Spese deducibili o detraibili

SOSTENUTE PER UN FAMILIARE A CARICO

spese sanitarie

interessi sui mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale
contributi e premi versati a forme pensionistiche complementari e/o individuali
spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria

assicurazioni vita, infortuni e invalidità

contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale

alcune spese dei disabili, tra cui, i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di handicap, l'acquisto di sussidi tecnici e informatici
contributi previdenziali e assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria

SOSTENUTE PER UN FAMILIARE NON A CARICO

spese mediche generiche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

spese sanitarie per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione della spesa sanitaria pubblica

spese per gli addetti (badanti) per assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

ALTRE SPESE SOSTENUTE IN AMBITO FAMILIARE

contributi per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare

spese sostenute dai genitori adottivi per l'adozione di minori stranieri

spese per la partecipazione dei genitori alla gestione dei microasili e dei nidi nei luoghi di lavoro

spese sostenute per onoranze funebri a seguito della morte dei familiari

3.1. LE SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie, di qualunque tipo (medico generiche, specialistiche, chirurgiche, medicinali, analisi, ecc.) danno diritto alla detrazione di imposta del 19% al netto della franchigia di 129,11 euro. La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell'importo così ottenuto.

Ovviamente se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

Il contribuente che invece sostiene spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto di familiari non a carico, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell'imposta dovuta da questi familiari (generalmente percettori di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro e che quindi riescono a fruire della detrazione soltanto nei limiti dell'imposta che devono pagare), calcolata però solo su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% potranno essere considerate anche le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione infatti non sono detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito.

Nel caso, invece, di rimborsi ricevuti da Enti previdenziali o assistenziali (ad es., i rimborsi della ASL o dei fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente) le spese mediche non possono essere ritenute "rimaste a carico del contribuente" e, quindi, non danno diritto alla detrazione.

Nel caso in cui le spese sanitarie abbiano superato, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo.

Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

La detrazione sulle spese sanitarie spetta anche se sostenute per i familiari a carico, fermo restando il limite complessivo della franchigia di 129,11 euro.

3.2. LE ASSICURAZIONI VITA, INFORTUNI E INVALIDITÀ

Le polizze di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, danno diritto ad una detrazione dall'Irpef del 19% sui premi pagati per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro. I contratti di assicurazione sulla vita devono avere durata non inferiore ai 5 anni e in tale periodo non deve essere consentita la concessione di prestiti.

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2001, la detrazione è consentita sempre entro il limite complessivo non superiore a 1.291,14 euro ma solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

In questo caso l'impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto.

Nel caso di polizze c.d. "miste" è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopraindicati.

La detrazione spetta anche se il premio è sostenuto nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico a condizione che il contribuente/contraente stipuli un contratto in cui figuri come assicurato il familiare a suo carico, fermo restando il limite complessivo sul quale calcolare la detrazione.

3.3. LE SPESE DI ISTRUZIONE

Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%, anche se sono relative all'iscrizione fuori corso.

L'importo massimo sul quale calcolare la detrazione per l'iscrizione a corsi di studio presso istituti o università straniere (pubbliche o private) nonché presso università italiane non statali, deve calcolarsi sulla base dell'importo fissato per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

3.4. I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI VERSATI ALLA GESTIONE DELLA FORMA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA

I contributi previdenziali e assistenziali **obbligatori** per legge sono deducibili dal reddito complessivo senza limiti di importo e anche se sostenuti per i familiari a carico.

A partire dal 2001 è consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati **facoltativamente** alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Si tratta, ad esempio, dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

3.5. I CONTRIBUTI E PREMI VERSATI A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E/O INDIVIDUALI

La deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e dei contributi e premi versati alle nuove forme di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993) spetta fino ad un importo complessivo non superiore al 12 % del reddito complessivo e comunque in misura non superiore a 5.164,57 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione non può superare il doppio della quota di Tfr destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

In caso di versamento di contributi a favore di persone che siano fiscalmente a carico (eventualmente, il coniuge), la deduzione compete, innanzitutto, al soggetto a carico senza l'applicazione del limite percentuale del 12% del reddito ma soltanto di quello dei 5.164,57 euro. Se il reddito complessivo del soggetto fiscalmente a carico non è del tutto capiente per consentire l'intera deduzione dei contributi, la restante parte può essere dedotta da chi versa i contributi, ma nel rispetto del limite percentuale del 12% del suo reddito e del limite dei 5.164,57 euro complessivi.

3.6. I CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI INTEGRATIVI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le somme versate quali contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati dal decreto legislativo 502/92, sono deducibili per un importo complessivo non superiore a 1.807,60 euro per gli anni 2005 e 2006 e a 2.065,83 euro a decorrere dal 2007. Per gli anni 2003 e 2004 l'importo massimo era pari a 1.549,37 euro.

Quando i contributi sono versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta solo per la parte da questi ultimi non dedotta, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

3.7. LE SPESE DI ADOZIONE

Le famiglie che adottano un minore straniero possono fruire della deduzione di una parte delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale.

Precisamente, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, purché debitamente documentate e certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure.

Si può trovare la lista degli enti autorizzati sul sito web della Commissione per le adozioni internazionali (www.commissioneadozioni.it), l'organismo che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per valersi della deduzione non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo. In sostanza, è possibile usufruire dell'agevolazione a prescindere dall'effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa.

La deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in considerazione del periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute.

Non si possono considerare, ai fini della deduzione, le spese sostenute per le relazioni e gli incontri postadottivi.

3.8. LE SPESE DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI MICRO-ASILI E DEI NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO

I genitori che hanno figli ospitati in nidi e micro-asili istituiti presso i luoghi di lavoro possono dedurre dal reddito complessivo le spese di partecipazione alla loro gestione per un importo massimo di 2.000 euro per ogni figlio ospitato.

L'importo è deducibile anche quando il nido o il micro-asilo è gestito da terzi e non direttamente dal datore di lavoro.

3.9. LE SPESE PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E ALL'ASSISTENZA

Chi si avvale delle prestazioni degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (Cof) può dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini dell'Irpef i contributi previdenziali obbligatori versati fino all'importo massimo di 1.549,37 euro.

Accanto a questa agevolazione, la Finanziaria 2005 ha introdotto una nuova deduzione di 1.820 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella dei familiari (anche non fiscalmente a carico), nei casi di non autosufficienza (risultante da certificazione medica).

Tale deduzione diminuisce con l'aumentare del reddito posseduto. In particolare, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, più la stessa deduzione teorica, più gli oneri familiari e gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR, e sottratto il reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro.

78.000 + oneri deducibili + deduzioni teoriche (per carichi familiari e badante) - reddito complessivo
78.000

Se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; se è compreso tra zero ed 1, per determinare la deduzione spettante occorre moltiplicare il coefficiente ottenuto, computando le prime quattro cifre decimali, per la deduzione teorica.

Qualora la spesa sostenuta per l'assistenza non raggiunge il limite di 1.820 euro, l'importo da indicare al numeratore sarà pari all'ammontare della spesa stessa.

Esempio: contribuente non autosufficiente con un reddito complessivo nel 2005 di 30.000 euro. Supponiamo che non abbia familiari a carico e abbia sostenuto oneri deducibili dal reddito per 1.000 euro e spese per assistenza propria per 1.500 euro.

Questo il calcolo della deduzione spettante per le spese di assistenza:

$(78.000 + 1.000 + 1.500 - 30.000) : 78.000 = 0,6474 \times 1.500 = \mathbf{971,10}$

3.10. LE SPESE FUNEBRI

Le spese per le onoranze funebri, sostenute a seguito della morte dei familiari di cui all'art. 433 del Codice civile, sono detraibili nella misura del 19% dell'Irpef su un importo massimo di 1.549,37 euro. Tale limite di detraibilità è da riferirsi a ciascun evento luttuoso.

3.11. ALCUNE SPESE DEI DISABILI

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica, es.: infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per i familiari disabili, anche se non fiscalmente a carico.

Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche se sostenuta per il familiare disabile fiscalmente a carico (cioè quando il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale, non è superiore a 2.840,51 euro).

Tuttavia, se la spesa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di handicap, l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione, la detrazione del 19% si applica sull'intera spesa (senza togliere la franchigia di 129,11 euro).

Per mezzi di locomozione s'intendono tutti i veicoli (autoveicoli, motocarrozze, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, autocaravan), senza limiti di cilindrata, che a seconda del tipo di handicap possono anche non essere adattati (la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione).

La detrazione per l'acquisto e la riparazione dei veicoli compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno in cui la spesa è stata sostenuta oppure si può scegliere, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo (non sono invece rateizzabili le spese di riparazione).

Oltre alle spese viste in precedenza, sono inoltre ammesse alla detrazione del 19%, rispettivamente per l'intero ammontare o nel limite di 18.075,99 euro, le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) e le spese per l'acquisto del cane guida da parte dei non vedenti.

La detrazione del 19% per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.